

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 070/CGF
(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 49/CGF – RIUNIONE DEL 22 OTTOBRE 2009

I COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti:, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

4) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE MONACO ALESSIO MATRICOLA N. 2.861.063

Con rituale istanza 30.12.2008 il signor Monaco Alessio, nato a San Severo il 15.4.1975, residente in San Nicandro Garganico, Via Amba Alagi n. 39, già tesserato per la società A.S. Nike Sannicandro, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica di anni cinque sino a tutto il 23.1.2001, con proposta di preclusione, comminatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia – L.N.D. (Com. Uff. n. 26 del 25.1.1996).

A supporto della richiesta ha prodotto autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificata dal vigente art. 26.3 C.G.S..

Alla seduta del 22.10.2009 la competente C.G.F. – Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola in quanto sussistenti i presupposti normativi.

Osserva, infatti, la C.G.F. che la squalifica di anni cinque comminata al Monaco, nei confronti del quale il Presidente Federale aveva dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., aveva esaurito i suoi effetti il 23.1.1996 e che, inoltre, era decorso il termine di sei anni previsto dal su citato art. 19.3 del previgente C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata nel caso di specie in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Monaco Alessio sussistendone i presupposti.

5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE TRIMARCHI FRANCESCO MATRICOLA N. 1.930.568

Con rituale istanza 30.12.2008 il signor Trimarchi Francesco, nato a Messina il 4.12.1968, ed ivi residente in Via Santa Marta n. 316, Palazzo Ariete, già tesserato per la U.S. Rometta Marea, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica sino a tutto il 26.2.2005, con proposta di preclusione, comminatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. (Com. Uff. n. 43 dell'1.3.2000).

A supporto della richiesta ha prodotto autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificata dal vigente art. 26.3 C.G.S..

Alla seduta del 22.10.2009 la competente C.G.F. – Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola in quanto sussistenti i presupposti normativi.

Osserva, infatti, la C.G.F. che la squalifica di anni cinque comminata al Trimarchi, nei confronti del quale (Com. Uff. 166/A del 15.5.2003) il Presidente Federale aveva dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., aveva esaurito i suoi effetti il 27.2.2005 e che, inoltre, era decorso il termine di sei anni previsto dal su citato art. 19.3 del previgente C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata nel caso di specie in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Trimarchi Francesco sussistendone i presupposti.

II COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI- Componente aggiunto: Dott. Maurizio DE FILIPPO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

9) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 857/198PF09/10/SP/BLP DEL 6.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 CGS, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO IV, PUNTO 1 DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 ASCRITTA AL SIG. BARBA VINCENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

10) RICORSO DEL SIG. BARBA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 857/198PF09-10/SP/BLP DEL 6.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO IV, PUNTO 1 DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL

28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

Con distinti reclami ritualmente proposti la società Gallipoli Calcio ed il signor Barba Vincenzo hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 19 del 23.9.2009) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, sono state inflitte le seguenti sanzioni:

a) al signor Barba Vincenzo – A.U. e Legale Rappresentante della società, l'inibizione per mesi 6 per violazione dell'art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo IV, 1, dell'Allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009, ai fini della ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non avere depositato presso la Lega competente, entro il termine del 26.6.2009, l'attestazione in ordine all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, fino a Marzo 2009 compreso;

b) alla società, un punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per violazione ascritta al proprio Legale Rappresentante pro-tempore.

Con i motivi scritti,

1) la reclamante Società ha eccepito che:

- il calciatore Vetrugno Daniele non era più un suo tesserato a decorrere dal 30.6.2006;
- il debito de quo aveva origine da un Lodo Arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicato con Com. Uff. n. 26 del 29.5.2009, inviato alla società con racc. A.R. pervenuta l'1.6.2009, mentre le motivazioni erano state trasmesse con racc. A.R. 14.7.2009 pervenuta il 17 successivo;

- la natura del debito non era riferibile a titolo di emolumenti, bensì a rimborso di spese mediche rese necessarie in dipendenza di un infortunio di gioco subito dal calciatore nella Stagione Sportiva 2003/2004;

- l'asserito inadempimento, da essa puntualmente contestato, avrebbe, al più, potuto essere riconducibile all'art. 8, comma 15, C.G.S., o in subordine al paragrafo IV, 2, dell'Allegato A del Com. Uff. 142/A del 28.5.2009 che statuisce che il mancato pagamento di quanto, come nel caso di specie, statuito dal Lodo, implica l'applicazione delle sanzioni di cui alle lett. a) b) c) g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lett. a) b) c) d) f) g) h) dell'art. 19, comma 1, con fissazione, peraltro, di un termine di 30 giorni per l'adempimento;

- secondo il paragrafo IV, 2, del citato Allegato A, l'inosservanza del termine degli adempimenti del precedente punto 2, lett. a) e b), costituisce illecito disciplinare sanzionabile, su deferimento del Procuratore Federale, con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti, fermo restando che, ove l'omissione fosse persistita all'11.7.2009, termine ultimo fissato dal Com. Uff. 142/A, le società inadempienti non sarebbero state ammesse al Torneo di competenza;

- l'applicazione del paragrafo IV, 1, del citato Allegato A, doveva ritenersi del tutto inconfidente atteso il termine di certificazione del pagamento degli emolumenti (rectius spese mediche) maturati al 28.3.2009, momento in cui il debito conseguente alla sanzione irrogata era inesistente;

- detto debito era divenuto esigibile a decorrere dal'1.7.2009, quindi successivamente al 26.6.2009, data fissata dal Com. Uff. 142/A per assolvere gli oneri certificativi imposti dalla F.I.G.C.

- l'adempimento del Lodo, intervenuto il 7.7.2009, era dovuto alla inerzia della Lega Italiana Calcio Professionistico delegata, con dichiarazione 24.6.2008, in maniera incondizionata ed irrevocabile al pagamento dei Lodi Arbitrali mediante l'utilizzo delle somme giacenti sul conto in essere presso di essa, come previsto con Com. Uff. n. 93/A del 5.6.2008.

2) il signor Barba Vincenzo ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare, riproponendo sostanzialmente le argomentazioni difensive della società Gallipoli.

- la società Gallipoli Calcio ha concluso chiedendo l'annullamento e/o revoca del provvedimento impugnato, mentre il signor Barba Vincenzo ha, in via preliminare, richiesto il proscioglimento ed, in subordine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale perché si attivi per quanto di competenza in linea con la consolidata giurisprudenza della C.G.F. relativa al ritardato pagamento dei Lodi Arbitrali.

Alla seduta del 22.10.2009 così come convocata, la C.G.F. – Sezioni Unite, ha disposto, stante l'evidente connessione oggettiva, la riunione dei distinti ricorsi.

Sono comparsi i difensori delle parti ricorrenti i quali hanno illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

E', inoltre, comparso un Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi poiché infondati.

Ciò premesso, questa C.G.F. – Sezioni Unite, osserva quanto segue.

I ricorsi sono fondati eppertanto accoglibili.

Come correttamente eccepito dai difensori, a supporto della prodotta documentazione, il credito vantato dall'ex calciatore Vetrugno Daniele, per il titolo di rimborso spese mediche, non era ancora maturato alla data del mese di Marzo 2009 con la conseguenza che il mancato pagamento del relativo importo, poiché al momento non esigibile, implica la insussistenza dell'addebito disciplinare contestato.

E', infatti, da rilevare che l'esito del Lodo Arbitrale, che aveva definito il contenzioso, era stato pubblicato sul Com. Uff. n. 26 del 29.5.2009 e trasmesso alla società odierna ricorrente con racc. A.R. pervenuta il 1° del mese di Giugno successivo, per cui non vi era l'obbligo di certificarlo al Marzo 2009 in quanto, al tempo, insussistente.

Al di là, comunque, di questo profilo dirimente, rileva, altresì, questa C.G.F. che il titolo del credito vantato dal Vetrugno era riferibile a rimborso di spese mediche per cui, non vertendosi in tema di emolumenti, nessun obbligo aveva il legale rappresentante della società Gallipoli di depositare, presso la Lega competente e nel termine del 26.6.2009, l'attestazione prevista dall'Allegato A del Com. Uff. n. 142 del 28.5.2009.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dal Gallipoli Calcio di Gallipoli (Lecce) e dal signor Barba Vincenzo annulla le delibere impuginate.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

III COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI- Componente aggiunto: Dott. Maurizio DE FILIPPO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

13) RICORSO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 7 AI SIGNORI VRENNA GIOVANNI E MARTUCCI GIANCARLO ANTONIO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 846/206PF09-10SP/BLP DEL 5.8.2009 PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ART. 8, COMMA 5 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) 4) E 5) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL

28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

Con ricorso ritualmente proposto, la F.C. Crotone S.r.l., in persona del Presidente signor Gualtieri Salvatore, suo legale rappresentante pro-tempore, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 19 del 23.9.2009) la quale, su deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto le seguenti sanzioni:

a) ai signori Vrenna Giovanni e Martucci Giancarlo Antonio, rispettivamente, il primo V. Presidente e legale rappresentante della società F.C. Crotone S.r.l. ed il secondo A.D. e legale rappresentante della stessa, l'inibizione per mesi 7 per la violazione di cui all'art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione al paragrafo III, lett. b) 4 e 5 dell'Allegato A del Com. Uff. 142/A del 28.5.2009, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non avere depositato, entro il termine del 30.6.2009, l'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine al pagamento delle ritenute IRPEF concernenti gli emolumenti dovuti fino al mese di Marzo 2009 compreso, e per non avere depositato, sempre nello stesso termine, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine al pagamento del debito IRAP riferito al periodo d'imposta anno 2007;

b) alla F.C. Crotone S.r.l. la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontare nella corrente Stagione Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per violazione ascritta al proprio Legale Rappresentante pro-tempore.

Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza degli addebiti disciplinari assumendo che il mancato adempimento nei termini federalmente fissati non costituisce violazione della normativa vigente atteso che le relative somme rientrerebbero nel maggior debito fiscale oggetto di transazione fiscale da essa presentata alla competente Agenzia delle Entrate in data 22.6.2009 con conseguente "crystallizzazione" della posizione debitoria.

Istanza che, a suo avviso, era ed è da ritenere sufficiente a surrogare il deposito delle dichiarazioni previste dai punti NN. 4 – 5 della lett. b) del paragrafo III dell'allegato A del Com. Uff. 142/A del 28.5.2009, con la convinzione che l'accoglimento della istanza di transazione fiscale, sottoscritta peraltro il 19.8.2009, avrebbe esteso i suoi effetti retroattivamente alla data della sua presentazione.

Ha, altresì, rilevato che avendo appreso che il suo convincimento e di conseguenza il suo divisamento non sarebbe stato condiviso, aveva provveduto, al fine di non mettere a rischio la sua partecipazione al Campionato di Serie B, ad effettuare i pagamenti in data 6.7.2009, dandone immediata evidenza trasmettendo in pari data la relativa documentazione.

Alla seduta del 22.10.2009, così come convocata, è comparso, davanti alla C.G.F. – Sezioni Unite, il difensore dei ricorrenti il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

E', inoltre, comparso un sostituto del Procuratore Federale il quale ha concluso per il rigetto del ricorso siccome del tutto privo di fondamento.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – Sezioni Unite, che le difese esplicitate dalla ricorrente sono del tutto infondate e non accoglibili.

Ha, infatti, eccepito la ricorrente che la transazione fiscale, depositata il 22.6.2009 presso la competente Agenzia delle Entrate, perfezionata il 19 Agosto successivo, aveva avuto l'effetto di "crystallizzare" la posizione debitoria della F.C. Crotone S.r.l. fino al completamento della relativa istruttoria.

L'assunto non è, però, condivisibile posto che, nel termine federalmente fissato al 30.6.2009, è stato omesso di depositare l'attestazione prevista dagli artt. 4 – 5, lett. b), paragrafo III, Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009, che statuiscono che in caso di transazioni le società devono depositare i medesimi atti di transazione, evidentemente sottoscritti dalla Agenzia delle Entrate.

Il che non è avvenuto!

Corretta appare, quindi, la decisione impugnata che questa Corte ritiene puntualmente motivata eppertanto da confermare.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Crotone di Crotone.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

18) RICORSO DEL SIG. RESTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 E GIORNI 20 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 829/196PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. A) E C) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)

Con pronuncia del 23.9.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale giudicava Giuseppe Resta, Presidente e Rappresentante Legale dell'A.C. Legnano S.r.l., colpevole della violazione di cui all'art. 8, comma 6, C.G.S. in relazione al paragrafo III lett. a) e c) dell'Allegato A del Com. Uff. 142/A del 28.5.2009 per il mancato ripianamento della carenza patrimoniale nonché per il mancato superamento della situazione di cui art. 2482 ter C.C.: allo stesso veniva inflitta la sanzione della inibizione per 6 mesi e 20 giorni. A titolo di responsabilità diretta veniva giudicata responsabile la A.C. Legnano S.r.l. cui veniva inflitta la sanzione della penalizzazione di 1 punto e dell'ammenda di €1.500,00.

Contro questa pronuncia proponeva reclamo a questa Corte il solo Resta in proprio, che deduceva la insussistenza della propria responsabilità e in via subordinata l'eccessività della sanzione.

Ciò premesso, queste Sezioni Unite rilevano che l'impugnazione è infondata e va, pertanto, rigettata con incameramento della tassa.

Ed invero, nessun dubbio può sussistere circa la responsabilità del reclamante tenuto conto della ascrivibilità a lui della condotta incriminata, consistente nel mancato, tempestivo adeguamento agli obblighi fissati dal combinato disposto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva e del Campionato in materia di requisiti per l'ammissione ai Campionati. Egli rivestiva, infatti, una delle qualità previste dall'art. 8 C.G.S. (Rappresentante Legale) ai fini della configurazione di responsabilità per aver concorso con il proprio comportamento alla concretizzazione dell'illecito contestato.

In maniera congrua la Commissione di primo grado ha individuato le carenze della attività di documentazione imposta alla Società di cui il reclamante era rappresentante legale sottolineando il mancato rispetto del termine perentorio per la regolarizzazione delle situazioni patrimoniali societarie non in linea con i parametri imposti dalla normativa federale e civilistica.

Altrettanto immune da vizi si presenta la decisione impugnata la quale ha esattamente applicato la norma speciale sanzionatoria che si attaglia alla fattispecie (art. 8 comma 10 C.G.S.) che prevede una inibizione di durata non inferiore a 6 mesi.

Le Sezioni Unite osservano al riguardo che la norma appena citata, direttamente riferibile alla fattispecie in esame, riveste carattere assorbente di qualsiasi altra diversa disposizione e, atteso il suo carattere di specialità, si rivela l'unica idonea a fungere da disposizione punitiva nelle ipotesi del tipo di quelle che qui ricorrono.

Va, infine, aggiunto che esattamente i Giudici di primo grado hanno aumentato la pena edittale (sia pur in misura lieve e, comunque, congrua) tenuto conto della pluralità di violazioni di cui il reclamante è stato ritenuto responsabile.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Resta Giuseppe.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

19) RICORSO DEL SIG. BIANCUCCI FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 838/201PF09/10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL'ALLEGATO A DEL C.U.-142/A DEL 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009)

Con pronuncia del 23.9.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale dichiarava, tra gli altri, Fabio Biancucci, Presidente e Legale Rappresentante della Società Valdelsa F. Colligiana s.r.l. colpevole della violazione di cui all'art. 8 comma 5 C.G.S. in relazione al paragrafo III lett. B) dell'Allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 per non aver depositato entro il termine del 30.6.2009 l'attestazione sottoscritta dal Rappresentante Legale e dal Presidente del Collegio Sindacale in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF dovute per le mensilità fino al mese di aprile 2009: allo stesso veniva inflitta la sanzione di 6 mesi di inibizione, mentre la società veniva punita a titolo di responsabilità diretta con la penalizzazione di 1 punto.

Contro tale pronuncia ha proposto impugnazione lo stesso Biancucci lamentando la eccessiva afflittività della sanzione di cui chiedeva la riduzione.

Ciò premesso, queste Sezioni Unite osservano che il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato con incameramento della tassa, tenuto conto che i Giudici di primo grado hanno esattamente applicato la sanzione minima prevista dalle norme incriminatrici (art. 8 commi 5 e 10 C.G.S.), in difetto del ricorso di circostanze capaci di mitigare la pena.

Non v'è, pertanto, ragione per riformare la pronuncia, che, tra l'altro, si rivela perfettamente in linea con la giurisprudenza di queste Sezioni Unite in materia di illeciti del tipo di quelli accertati nella fattispecie.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Biancucci Fabio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

20) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:

- **INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. COVARELLI LEONARDO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 AI SIGNORI SCARPELLONI MARCO E MATTIACCI MARIA LUISA;**
- **AMMENDA DI €1.500,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTO 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 852/204PF09-10/SP/BLP DEL 6.8.2009 – PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 5 CGS, IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B - 4) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E 4, COMMA 1 CGS (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

Con decisione del 17.9.2009, pubblicata nel Com. Uff. del successivo 23.9.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale, chiamata a pronunciarsi sul deferimento del Procuratore Federale, dichiarava Leonardo Covarelli, Amministratore unico e Rappresentante Legale della società Perugia Calcio S.p.A., Marco Scarpelloni, Direttore Generale e Rappresentante Legale della stessa società e Maria Luisa Mattiacci, Presidente del Collegio Sindacale e Responsabile del controllo contabile del Perugia Calcio, responsabili i primi due della violazione di cui all'art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo III lett. b – 4) dell'Allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 per non aver provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009 entro il termine del 30 giugno dello stesso anno nonché il Covarelli e la Mattiacci, nelle loro rispettive qualità, per aver sottoscritto la

dichiarazione depositata presso la CO.VI.SO.C in data 30.6.2009 attestante circostanze e dati contabili non veridici;

la società Perugia Calcio S.p.A. veniva dichiarata colpevole a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte ai propri rappresentanti legali. La Commissione infliggeva a Covarelli 8 mesi di inibizione e a Scarpelloni e Mattiacci 6 mesi di inibizione; la società veniva punita con l'ammenda di €1.500,00 e la penalizzazione di 1 punto.

Contro tale pronuncia hanno proposto impugnazione tutte le parti, deducendone la erroneità sotto il profilo della non perentorietà del termine posto a fondamento del deferimento, sotto il profilo della insussistenza nello Scarpelloni della condizione soggettiva richiesta ai fini dell'affermazione della responsabilità e della insussistenza di qualsiasi sua partecipazione ai fatti contestati, sotto il profilo della carenza nella Mattiacci della condizione giuridica di tesserata.

A tale stregua chiedevano la riforma totale della pronuncia o, almeno, quella parziale con riduzione delle sanzioni.

Ciò premesso il reclamo va rigettato con riferimento alle posizioni della società e della Mattiacci.

Ed invero i Giudici di primo grado hanno puntualmente motivato il proprio convincimento di responsabilità in ordine alla non veridicità della dichiarazione sottoscritta dall'Amministratore Unico e dal Presidente del Collegio Sindacale con riferimento al tempestivo pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, di fatto avvenuto solo in data 10.7.2009 come puntualmente verificato dall'organo di controllo federale.

Risulta, pertanto, confermato il mancato adempimento anche degli obblighi di comunicazione e deposito.

Ciò premesso, queste Sezioni Unite osservano che l'illecito contestato nell'atto di deferimento ha natura formale e si risolve nella semplice posizione della condotta vietata, senza necessità di produzione di alcun ulteriore evento che non sia la redazione di una dichiarazione inveritiera e/o il ritardo negli adempimenti prescritti.

È del tutto evidente che le violazioni di cui qui si discute differiscono da quelle la cui sussistenza preclude addirittura l'iscrizione ai Campionati; è, quindi, infondata la tesi dei reclamanti circa una pretesa natura non decadenziale del termine la cui inosservanza è stata loro rimproverata.

Ed infatti, a prescindere dalla circostanza che è oggi in contestazione anche e prevalentemente il mendacio compiuto attraverso la dichiarazione, il tema della controversia riguarda molto semplicemente il mancato rispetto del termine per il compimento di una delle azioni prescritte dalla normativa federale. Ora la stessa normativa non condiziona all'osservanza di questo termine il conseguimento di un qualche risultato favorevole all'obbligato ma pone come bene protetto dalla norma incriminatrice la puntuale osservanza dello stesso, coerentemente prevedendo la punibilità della condotta tardiva indipendentemente dalla verifica di effetti ulteriori e completamente estranei alla struttura della fattispecie legale astratta.

Del tutto esattamente, è stata, ritenuta la responsabilità della società cui è stata irrogata la sanzione nella misura minima prevista dalla normativa applicabile.

Per quanto concerne la posizione della Mattiacci, corresponsabile della sottoscrizione della dichiarazione inveritiera, esattamente i primi Giudici ne hanno ritenuto la responsabilità disciplinare in ambito sportivo facendola discendere dalla previsione del comma 10 dell'art. 8 del C.G.S. che attrae nella propria previsione sanzionatoria tutti i soggetti (dirigenti, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, collaboratori della gestione sportiva) che partecipano agli illeciti risolvendosi in violazioni in materia gestionale ed economica. Non si tratta, pertanto, di norma per la cui applicazione sia presupposta la qualità di tesserato nel responsabile ma, all'opposto, di previsione rivolta ad attribuire responsabilità in ambito sportivo ai soggetti che in concreto, e cioè per effetto della propria specifica attività rilevante nell'ordinamento federale, abbiano causalmente contribuito ("partecipato") alla determinazione del fatto di disvalore. Ora, nel caso di specie non solo la Mattiacci riveste qualità di per sé rilevante in seno alla società reclamante (essendo Presidente del Collegio Sindacale e Responsabile del controllo contabile) e possiede, pertanto, qualità anche

formalmente idonea a riferirne l'operato alla società stessa, ma ha anche posto in essere una autonoma e significativa condotta legittimante la punizione in quanto idonea a rendere possibile la perpetrazione dell'illecito.

Va, pertanto, confermata sul punto la decisione impugnata, che ha fatto applicazione nelle misura minima della pena prevista.

Per quanto concerne la posizione di Covarelli appare equo ridurre la sanzione dell'inibizione al minimo edittale, alla luce della costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite con riferimento all'ipotesi di violazione unica (non aggravata da speciali e più allarmanti circostanze, non ricorrenti nel caso di specie) in materia gestionale ed economica: sul punto va, pertanto, riformata la decisione impugnata.

Va, infine, accolto il reclamo dello Scarpelloni in quanto, pur a fronte di una generica qualità di Rappresentante Legale (e, peraltro, non unico) della Società, è mancato in lui qualunque apporto contributivo alla realizzazione dell'illecito non avendo egli sottoscritto gli atti incriminati e non essendovi prova che egli abbia in qualunque altro modo causalmente efficiente cooperato alla posizione in essere di condotte vietate.

A tal riguardo, queste Sezioni Unite, esercitando la funzione nomofilattica loro propria, ribadiscono che è condizione necessaria ma non sufficiente, ai fini dell'art. 8, commi 5 e 10 C.G.S., il semplice possesso della qualità di Rappresentante Legale di una società essendo indispensabile che sia raggiunta la prova che il soggetto abbia concretamente e fattivamente partecipato alla commissione dell'illecito, fornendo un proprio apprezzabile contributo causale.

Alla luce di queste considerazioni lo Scarpelloni va assolto.

Ricorrendo un'ipotesi di accoglimento, seppur parziale, dell'impugnazione va disposta la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Perugia Calcio S.p.A. di Perugia:

- 1) riduce la sanzione inflitta al Sig. Covarelli Leonardo a mesi 6 di inibizione;
- 2) proscioglie il Sig. Scarpelloni Marco.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Pubblicato in Roma il 16 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete